

Repertorio n. 17325

PROVINCIA DI FIRENZE

Convenzione tra il Consiglio regionale della Toscana e l'Amministrazione Provinciale di Firenze ai sensi dell'art. 3, secondo comma, della legge regionale toscana 12 gennaio 1994 n. 4, (nuova disciplina del Difensore Civico).

L'anno duemiladue (2002) addì ventisei (26) del mese di settembre in Firenze, in una sala della Sede della Provincia, posta in Via Cavour n. 1;

FRA I SOTTOSCRITTI:

- **Dr.ssa Viviana Baracani**, nata a Firenzuola (Firenze) il 16.3.1950, non in proprio ma nella sua qualità di Dirigente dell'U.S. del Consiglio Provinciale, legale rappresentante della **PROVINCIA DI FIRENZE**, con sede in Firenze, Via Cavour n. 1 (C.F. 80016450480 - P.I. 01709770489), - in applicazione dell'art. 107, 3° comma, lett. c) del D.L.vo 18.08.2000 n° 267, nonché conformemente al Regolamento per l'Ordinamento degli Uffici e Servizi dell'Ente - residente per le funzioni presso la sede dell'Ente medesimo;

- **Dr. Luciano Moretti**, nato a Colle di Val d'Elsa (Siena) il 13.8.1957, non in proprio ma nella sua qualità di Dirigente del Servizio Affari generali e personale del Consiglio regionale della Toscana, legale rappresentante del **CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA**, con sede in Firenze, Via Cavour, 2 (CF. 01386030488), ai sensi della L.R. 17 marzo 2000, n. 26 e del decreto del Coordinatore del Dipartimento del Consiglio regionale del 28/9/2000, n. 52, residente per le funzioni presso la sede dell'Ente medesimo;

PREMESSO

- che la Regione Toscana ha istituito il Difensore Civico con Legge regionale 12 gennaio 1994, n.4, legge che all'art. 3, secondo comma, prevede la possibilità, per il Consiglio Regionale, di stipulare apposite convenzioni con gli enti locali per disciplinare l'intervento del Difensore Civico regionale con riferimento ad atti e comportamenti degli enti locali relativi alle loro funzioni proprie;

- che l'Amministrazione Provinciale di Firenze ha previsto l'istituzione del proprio Difensore Civico nello Statuto ed in conformità ad esso - nonché all'apposito Regolamento del Difensore Civico della Provincia, approvato con delibera consiliare n. 208 del 10.12.2001 - ha ritenuto opportuno stipulare con la Regione Toscana la convenzione di cui in oggetto per l'esercizio della difesa civica provinciale;

- che l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale toscano ha espresso la propria adesione in ordine alla stipula della presente convenzione con delibera n. 18 del 7 marzo 2002, come integrata dalle successive comunicazioni in data 18 giugno 2002 prot. 3166/1.6.9 e, via e-mail, 19 luglio

2002, agli atti di ufficio;

Quanto sopra premesso che costituisce parte integrante della presente convenzione, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Provinciale n. 145 del 16.9.2002, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge, si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1

Oggetto della convenzione

1. Con la presente convenzione il Difensore Civico della Regione Toscana interviene anche nei confronti degli atti e comportamenti dell'Amministrazione Provinciale di Firenze relativi all'esercizio delle sue funzioni proprie.

Articolo 2

Poteri del Difensore Civico regionale verso l'Amministrazione Provinciale di Firenze

1. Il Difensore Civico regionale esercita le proprie funzioni nei confronti dell'Amministrazione Provinciale di Firenze secondo le regole, con i poteri ed entro i limiti stabiliti dall'art. 6 della legge regionale 12 gennaio 1994 n. 4, nel rispetto dello Statuto e del Regolamento del Difensore Civico della Provincia di Firenze.

2. E' fatta salva comunque la facoltà dell'Amministrazione Provinciale di Firenze di ampliare i poteri di intervento del Difensore Civico, anche in relazione alla peculiarità dei propri servizi.

3. Si conviene espressamente che ogni modificazione alla citata L.R. 4/1994 venga immediatamente estesa anche all'attività svolta nei confronti dell'Amministrazione Provinciale di Firenze, salvo avviso contrario della medesima comunicato alla Regione Toscana.

Articolo 3

Ufficio competente a raccogliere le istanze

1. Le istanze dirette al Difensore civico potranno essere presentate direttamente all'Ufficio del Difensore civico regionale ovvero ricevute dall'URP della Provincia di Firenze e dallo stesso inoltrate al Difensore civico regionale.

Articolo 4

Durata ed oneri della convenzione

1. La presente convenzione ha la durata di un anno decorrente dalla data del primo ottobre 2002 (1.10.2002) ed è rinnovata per uguale periodo in caso di mancata disdetta da una delle parti contraenti con preavviso di tre mesi.

2. Per il primo semestre di vigenza della convenzione si stabilisce di non prevedere alcun onere a carico dell'Amministrazione Provinciale per gli interventi del Difensore Civico regionale nei suoi confronti; per il secondo semestre di vigenza della convenzione si stabilisce un onere individuato

nella cifra forfetaria ed omnicomprensiva di euro duemila (euro 2.000,00), somma che sarà liquidata e corrisposta alla Regione Toscana entro un mese dalla scadenza della convenzione. In caso di rinnovo della convenzione, gli eventuali compensi saranno commisurati alla entità degli interventi, sulla base dell'esperienza acquisita nel primo anno di vigenza della convenzione.

Articolo 5

Trattamento dati personali

1. Le parti autorizzano il trattamento dei dati personali ai sensi della Legge 675/96 per il perseguimento dei fini istituzionali.

Articolo 6

Spese

1. Il presente atto è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 16 del DPR 642/1972.

Articolo 7

Registrazione

1. La disciplina concernente la registrazione del presente atto è dettata dal T.U. approvato con D.P.R. 26.4.1986 n. 131 (registrazione in caso d'uso a tassa fissa).

Redatta in unico originale.

Letta, approvata e sottoscritta.

Per la Provincia di Firenze Viviana Baracani

Per la Regione Toscana Luciano Moretti